

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale

(2001/C 270 E/18)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 337 def. — 2001/0139(COD)

(Presentata dalla Commissione il 22 giugno 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato prevede lo sviluppo e l'attuazione di una politica ambientale comunitaria e stabilisce gli obiettivi e i principi che devono ispirare tale politica.
- (2) [La proposta di un Sesto programma di azione per l'ambiente] ⁽¹⁾ riconosce la necessità di dare maggiore potere ai cittadini e di prevedere un dialogo ampio e approfondito con i soggetti interessati della politica ambientale. Per consentire la loro partecipazione a questo dialogo, la proposta del Sesto programma per l'ambiente contiene disposizioni per un finanziamento permanente delle organizzazioni non governative (ONG).
- (3) Il programma di azione introdotto dalla decisione del Consiglio 97/872/CE, del 16 dicembre 1997, concernente un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale ⁽²⁾ termina il 31 dicembre 2001. Tale decisione deve quindi essere abrogata. Il programma è stato valutato dalla Commissione e dai beneficiari, attuali e precedenti che si sono dichiarati molto favorevoli a una sua continuazione/revisione.
- (4) Le ONG attive nel campo della protezione ambientale hanno già dimostrato di poter contribuire alla politica ambientale della Comunità, quale stabilita all'articolo 174 del trattato, attraverso una partecipazione attiva a concrete misure di protezione ambientale e attività di sensibilizzazione alla necessità di tutelare l'ambiente.
- (5) Le ONG sono essenziali per coordinare e convogliare l'informazione e le opinioni della Commissione sulle prospettive nuove ed emergenti in materia di protezione della natura e problemi ambientali transfrontalieri che non sono (o non possono essere) pienamente trattati a livello degli Stati membri o regionale. Grazie ai loro contatti con il pubblico in generale ad un livello capillare di base, le ONG sono ben informate sulle preoccupazioni e le opinioni della «gente comune» e possono quindi promuovere queste opinioni e riferirle alla Commissione.
- (6) Le ONG ambientali partecipano a gruppi di esperti e a comitati di preparazione e attuazione delle istituzioni comunitarie, apportando un contributo importante alle politiche, ai programmi e alle iniziative della Comunità e al necessario equilibrio di interessi tra i vari soggetti in campo ambientale, tra cui industria/commercio, sindacati e gruppi di consumatori.
- (7) Si devono promuovere le ONG capaci di stimolare uno scambio su prospettive e problemi e possibili soluzioni a problemi ambientali con una dimensione comunitaria, con la partecipazione di soggetti a livello nazionale, regionale e locale. Saranno pertanto prese in considerazione soltanto le ONG attive a livello europeo. In termini di struttura e attività esse dovrebbero coprire almeno tre paesi europei.
- (8) L'espansione geografica del programma è necessaria per includere le ONG dei paesi candidati all'adesione, considerata la loro importanza per ottenere l'accettazione del pubblico all'«acquis» comunitario e rafforzarne l'attuazione e per promuovere il processo di democratizzazione. I cambiamenti nei Balcani hanno anche rivelato la grande necessità di un sostegno diretto alle organizzazioni e alle iniziative dei cittadini per sostenere la democrazia e la realizzazione di un futuro sostenibile per l'ambiente.
- (9) Alla luce dell'esperienza acquisita nei primi tre anni di attuazione della decisione, va effettuata una valutazione del funzionamento del programma per deciderne la continuazione.

⁽¹⁾ COM(2001) 31 def.

⁽²⁾ GU L 354 del 30.12.1997, pag. 25.

(10) La presente decisione istituisce un quadro finanziario per l'intera durata del programma che sarà il principale punto di riferimento per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 33 dell'Accordo istituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾,

b) nei paesi candidati all'adesione ⁽²⁾, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli addizionali e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione;

c) a Cipro, Malta e in Turchia, conformemente alle condizioni e procedure che saranno convenute con questi paesi;

d) nei paesi Balcanici che fanno parte del processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell'Europa sud-orientale ⁽³⁾, conformemente alle condizioni e procedure che saranno convenute con questi paesi.

DECIDONO:

Articolo 1

1. È istituito un programma di azione comunitario, che promuove le ONG attive nel campo della protezione ambientale.

2. L'obiettivo generale del programma è la promozione delle ONG attive principalmente nel campo della protezione ambientale a livello europeo e che contribuiscono, o possono contribuire allo sviluppo e all'attuazione della legislazione e della politica ambientale comunitaria in tutte le regioni di Europa. Il programma promuove anche la partecipazione sistematica delle ONG in tutte le fasi del processo decisionale della Comunità in materia ambientale, garantendone l'adeguata rappresentanza alle riunioni di consultazione dei soggetti interessati e alle audizioni pubbliche.

Articolo 2

Per ottenere la sovvenzione, una ONG deve presentare le seguenti caratteristiche:

- a) essere un'entità giuridica indipendente senza fini di lucro, operante nel settore ambientale, con finalità ecologiche al servizio della collettività;
- b) essere attiva a livello europeo, con una struttura (base di membri) ed attività che coprano almeno tre paesi europei;
- c) le sue attività devono soddisfare i principi inerenti a [la proposta di Sesto programma di azione per l'ambiente] ed essere in linea con le aree prioritarie individuate nella parte 1 dell'allegato alla presente decisione;
- d) avere forma giuridica da più di due anni e i suoi conti annuali devono essere stati certificati da un revisore ufficiale per i due anni precedenti.

Articolo 3

Il programma è aperto alla partecipazione di ONG stabilite:

- a) negli Stati membri;

Articolo 4

1. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, concernente le sovvenzioni per l'anno civile successivo, entro il 30 settembre di ogni anno al più tardi.

2. L'invito a presentare proposte stabilisce i criteri di ammissibilità, selezione e assegnazione e la procedura di applicazione, valutazione e approvazione.

3. Dopo valutazione delle proposte, la Commissione decide, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tranne eventuali ritardi nell'adozione del bilancio comunitario, quali organizzazioni riceveranno il finanziamento nell'anno successivo. La decisione dà luogo ad un accordo tra la Commissione e il beneficiario in cui sono stabiliti l'importo massimo della sovvenzione, le modalità di pagamento, le misure di controllo e monitoraggio e gli obiettivi da raggiungere con la sovvenzione.

Articolo 5

La procedura di selezione ed assegnazione si svolge in quattro tappe:

a) eliminazione delle domande non conformi ai requisiti tecnici/amministrativi di richiesta di finanziamento nell'ambito del presente programma. In particolare, non sono ammissibili al presente programma domande incomplete o insufficientemente dettagliate, o domande non completate secondo le istruzioni del modulo di domanda o che sono state presentate dopo la scadenza stabilita;

b) eliminazione delle domande non conformi ai requisiti di ammissibilità indicati agli articoli 2 e 3;

⁽²⁾ Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia.

⁽³⁾ Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Repubblica federale di Jugoslavia, Bosnia-Erzegovina e Croazia.

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

c) valutazione comparativa delle restanti domande ammissibili rispetto ai criteri seguenti, ulteriormente specificati al punto 2 dell'allegato;

- i) rispondenza della candidatura agli obiettivi del programma;
- ii) gestione e qualità del prodotto;
- iii) raggio di azione, efficacia, efficienza.

Ad ogni candidato sarà assegnato un punteggio comparativo;

d) determinazione del gruppo di domande che entreranno nella procedura di assegnazione, conservando soltanto quelle che hanno ottenuto punteggi superiori a soglie stabilite dalla Commissione.

Articolo 6

1. Una sovvenzione non supera il 70 % delle spese medie ammissibili dell'organizzazione candidata, verificate nei due anni precedenti, nel caso di ONG basate nella Comunità o l'80 % nel caso di ONG basate nei paesi candidati all'adesione e nei Balcani e non supera l'80 % delle spese ammissibili dell'organizzazione candidata per l'anno in corso.

L'importo è determinato annualmente secondo un sistema fisso di ponderazione che tiene conto dei risultati della valutazione di cui all'articolo 5 e delle dimensioni della ONG, come indicato nella parte 3 dell'allegato.

2. Nell'ambito del presente programma un beneficiario è libero di usare la sovvenzione per coprire le spese ammissibili dell'organizzazione, come ritiene opportuno, nel corso dell'anno oggetto di finanziamento. Sono considerate ammissibili tutte le spese a carico del beneficiario durante l'anno della sovvenzione, ad eccezione di quelle specificate al punto 4 dell'allegato.

3. L'importo della sovvenzione non diventa definitivo fino a quando la dichiarazione finanziaria verificata è stata accettata dalla Commissione.

Il pagamento finale è ridotto in conseguenza se il totale delle sovvenzioni comunitarie supera l'80 % delle spese ammissibili verificate del beneficiario per questo anno.

4. Se la dichiarazione finanziaria verificata della sovvenzione dell'anno mostra che le entrate totali del beneficiario, a parte le entrate regolarmente accantonate per le spese non ammissibili, superano le spese ammissibili, il pagamento finale è ridotto

oppure, se necessario, l'importo in eccesso è recuperato in conseguenza. Conformemente all'articolo 256 del trattato, gli ordini di recupero costituiscono titolo esecutivo.

5. Per garantire l'efficacia delle sovvenzioni alle ONG ambientali, la Commissione prende le misure necessarie per verificare che un'organizzazione selezionata continui a soddisfare i requisiti per l'assegnazione della sovvenzione durante tutto l'anno della sovvenzione. Sono in particolare introdotti un regime sistematico di relazioni per monitorare le prestazioni dei beneficiari durante l'anno della sovvenzione e una valutazione ex post delle prestazioni.

Articolo 7

1. Il presente programma comincia il 1° gennaio 2002 e termina il 31 dicembre 2006.

2. L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente programma, per il periodo 2002-2006 è di 32 milioni di euro.

3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti della prospettiva finanziaria.

Articolo 8

1. Per tutelare gli interessi finanziari della Comunità rispetto a frodi e altre irregolarità, la Commissione può effettuare controlli ad hoc ed ispezioni nell'ambito del presente programma, conformemente al regolamento del Consiglio (Euratom, CE) n. 2185/96 dell'11 novembre 1996. Le indagini svolte dall'Ufficio europeo antifrode (OLAF) sono disciplinate inoltre dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione informa in anticipo il beneficiario di qualsiasi controllo ad hoc, tranne se esistono fondati motivi per sospettare una frode e/o un uso abusivo.

2. Il beneficiario della sovvenzione tiene a disposizione della Commissione tutta la documentazione di riferimento, tra cui il bilancio certificato, concernente la spesa incorsa nell'anno oggetto della sovvenzione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento.

Articolo 9

1. Il mancato raggiungimento dei risultati previsti, quale risulta dalle relazioni obbligatorie, può comportare l'inammissibilità al finanziamento nell'ambito del presente programma per l'anno successivo.

2. Se una ONG diventa oggetto di un ordine di recupero a causa di irregolarità intenzionali, irregolarità dovute a negligenza o frode, essa sarà automaticamente esclusa dal finanziamento per gli anni restanti del programma.

3. Se la Commissione scopre irregolarità, cattiva gestione o frodi in relazione ad una sovvenzione, tramite audit o controlli ad hoc, al beneficiario saranno applicate una o più delle seguenti misure amministrative e sanzioni, proporzionalmente alla gravità del caso:

- annullamento dell'accordo di sovvenzione;
- pagamento di una multa fino al 50 % dell'importo dell'ordine di recupero;
- esclusione da altri possibili finanziamenti comunitari;
- esclusione dai pertinenti meccanismi di dialogo della Commissione.

Articolo 10

Un elenco dei beneficiari che saranno finanziati nell'ambito del presente programma, con indicazione dell'importo assegnato è pubblicato ogni anno nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 11

Al più tardi il 31 dicembre 2004, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul raggiungimento degli obiettivi del presente programma durante i primi tre anni corredata, se opportuno, da proposte di adeguamenti nell'ottica di continuare o meno il programma. Questa relazione è basata sulle relazioni concernenti le prestazioni dei beneficiari e valuta, in particolare, la loro efficacia a contribuire agli obiettivi enunciati nell'articolo 1 e nell'allegato.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, conformemente al trattato, decidono sulla continuazione del programma a decorrere dal 1° gennaio 2007. Prima di presentare proposte a tal fine, la Commissione svolge una valutazione esterna dei risultati conseguiti dal programma.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ALLEGATO

1) Aree prioritarie individuate nella proposta di sesto programma di azione in materia

Considerata l'importanza per lo sviluppo sostenibile e per la salute e la qualità della vita dei cittadini europei, il programma evidenzia questioni prioritarie raggruppate sotto quattro voci principali:

- Limitare il cambiamento climatico;
- Natura e biodiversità — proteggere una risorsa senza uguali;
- Salute e ambiente;
- Garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti.

Se adottato, il [Sesto programma di azione per l'ambiente] sarà oggetto di una revisione nel 2005 ed eventualmente aggiornato e modificato per tener conto di nuovi sviluppi e nuove informazioni.

Oltre alle aree sopra citate, sono anche considerati prioritari l'attuazione e il relativo controllo della legislazione ambientale comunitaria.

2) Criteri di valutazione dei candidati

I candidati che hanno superato le due prime fasi di selezione di cui all'articolo 5 saranno esaminati in relazione ai criteri seguenti.

- Rispondenza della domanda agli obiettivi del programma. La domanda, compreso il programma di lavoro proposto, sarà valutata con riferimento alle seguenti caratteristiche:
 - Pertinenza politica (in relazione a: proposta di Sesto programma di azione per l'ambiente, nuova governance europea, sviluppo sostenibile, allargamento, stabilizzazione e processo di associazione dei paesi dell'Europa sud-orientale, sviluppo della partnership euromediterranea, integrazione e pari opportunità tra uomini e donne).
 - Pertinenza e dimensioni/impatto potenziali della partecipazione all'elaborazione e all'attuazione della politica ambientale della Comunità.
 - Rappresentatività nel farsi interprete delle preoccupazioni del pubblico in tutte le regioni di Europa e di presentare idee e proposte per la soluzione di problemi ambientali.
 - Pertinenza nelle azioni di sensibilizzazione all'ambiente e di potenziamento della conoscenze, in generale e in relazione alle politiche ambientali della Comunità.

Per ciascuna delle caratteristiche di cui sopra, è esaminata la capacità del candidato a svolgere i ruoli ONG associati e indicati ai punti da 5 a 7 del preambolo.

- Gestione e qualità del prodotto. Le caratteristiche da valutare comprendono:
 - Struttura organizzativa, dotazione adeguata di personale e gestione delle risorse umane.
 - Processo decisionale interno, relazioni con i membri.
 - Approccio strategico, finalità, prassi di pianificazione.
 - Amministrazione, controllo di bilancio e gestione finanziaria.
 - Modalità di relazione (a livello interno ed esterno).
 - Autovalutazione e controllo di qualità, feedback di esperienza (apprendimento).
 - Competenza tecnica/scientifica.

- Raggio di azione, efficacia, efficienza. Le caratteristiche da valutare comprendono:
 - Visibilità generale dell'organizzazione e delle sue attività.
 - Relazioni esterne (con altri soggetti che trattano l'ambiente come autorità locali e regionali, imprese e industrie, gruppi di consumatori, sindacati, altre organizzazioni non governative, ecc.).
 - Prestigio a livello pubblico (compresi i media).

3) **Determinazione delle sovvenzioni**

La sovvenzione è calcolata sulla base del totale delle spese ammissibili previste per l'anno di sovvenzione, tenendo espressamente conto delle spese medie verificate nei due anni precedenti e secondo i principi seguenti:

1. A parità di tutti gli altri parametri, le ONG più grandi (misurate in base alla media delle loro spese annuali verificate dei due anni precedenti e al totale delle spese ammissibili previste per l'anno di sovvenzione) riceveranno importi superiori rispetto alle ONG più piccole. Tuttavia, più le ONG sono grandi e più questo vantaggio di dimensioni sarà relativamente più piccolo.
2. A parità di tutti gli altri parametri, le ONG che ricevono un punteggio comparativo più elevato nella valutazione riceveranno importi superiori delle ONG con un punteggio inferiore.
3. Se una ONG ha chiesto un importo specifico, in nessun caso la sovvenzione concessa supererà tale importo.

4) **Spese non ammissibili**

I pagamenti effettuati dal beneficiario e i contratti aggiudicati a parti terze che comprendono elementi delle categorie seguenti:

- Attività criminali/illegali
- Costi/uso privati
- Spese di rappresentanza, accoglienza, non necessarie o non giustificate
- Spese chiaramente al di fuori del programma di lavoro convenuto del beneficiario per l'anno della
- Rimborsi di debiti, interessi dovuti, perdite riportate
- Costi relativi al capitale investito, investimenti ⁽¹⁾ o riserve accantonate per rafforzare le attività del beneficiario
- Contributi in natura.

⁽¹⁾ Soltanto la percentuale di ammortamento della voce corrispondente alla durata dell'accordo può essere presa in considerazione dalla Commissione.